

Codice A1824A

D.D. 7 giugno 2022, n. 1618

Definizione di procedura per l'uso di attrezzi, mezzi d'opera e macchinari di proprietà di altri Enti, necessari per la realizzazione di interventi forestali da eseguire in amministrazione diretta con le squadre forestali, attraverso la stipula di un contratto di comodato. Approvazione modello di "contratto di comodato d'uso per mezzi, accessori e altre attrezzature" tra le Regione Piemonte e altri Enti.



ATTO DD 1618/A1824A/2022

DEL 07/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Definizione di procedura per l'uso di attrezzi, mezzi d'opera e macchinari di proprietà di altri Enti, necessari per la realizzazione di interventi forestali da eseguire in amministrazione diretta con le squadre forestali, attraverso la stipula di un contratto di comodato. Approvazione modello di "contratto di comodato d'uso per mezzi, accessori e altre attrezzature" tra le Regione Piemonte e altri Enti.

- le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, appositamente assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";

- a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale, attuato con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, la competenza in ordine alle attività di amministrazione degli addetti forestali regionali con tutte gli adempimenti connessi e le funzioni di datore di lavoro (ai sensi della lettera b) comma 1 art. 2 del D. Lgs. 81/2008) sono state attribuite al Settore 1824A "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale", conseguentemente il ruolo di datore di lavoro è assegnato alla persona del Dirigente.

considerato che:

- le squadre forestali regionali effettuano lavori inerenti la valorizzazione del territorio e la

manutenzione ambientale sia ai fini della prevenzione e della sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico sia a fini turistico-ricreativi effettuando interventi di manutenzione dei sentieri e delle piste forestali, di miglioramento e cura dei boschi, di sistemazione e pulizia dei torrenti e dei rii minori, realizzando opere di ingegneria naturalistica e costruendo e mantenendo in efficienza aree attrezzate;

- i lavori vengono effettuati su iniziativa della Regione oppure su richiesta degli Enti locali territoriali;

- al fine di eseguire gli interventi in maniera professionale e produttiva è necessario utilizzare macchinari e attrezzature che non sempre sono in dotazione alle squadre forestali e che l'entità delle risorse allocate sui competenti capitoli del bilancio regionale non consente di provvedere tempestivamente all'acquisto di quanto necessario;

- gli Enti pubblici che richiedono gli interventi sul loro territorio, qualora le squadre forestali regionali non siano dotate dei mezzi idonei per la loro esecuzione, si rendono disponibili, a mettere a disposizione macchinari e attrezzature;

visti:

- l'art. 15 e l'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, che obbligano il datore di lavoro a valutare tutti i rischi che possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nel corso delle lavorazioni;

- l'art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;

- l'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008, che prescrive gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro stabilendo che tali beni devono risultare conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

considerato che risulta indispensabile assicurare il rispetto degli obblighi sopra richiamati a carico del datore di lavoro e che, nel caso specifico di utilizzo di attrezzature e mezzi non di proprietà, la sussistenza dei requisiti di sicurezza deve essere oggetto di corretta e puntuale verifica che attesti la effettiva presenza dei requisiti medesimi;

valutata quindi la necessità di approvare uno schema di contratto di comodato gratuito a favore delle squadre forestali regionali di attrezzi, macchinari e mezzi d'opera, necessari per la realizzazione di interventi forestali da eseguire in amministrazione diretta, di proprietà di altri Enti;

visto lo schema di "contratto di comodato gratuito di mezzi, accessori e attrezzature", allegato alla presente Determinazione;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- visto il D. lgs. n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle PP.AA." e ss.mm.ii;

DETERMINA

di stabilire che al fine di procedere al comodato gratuito dei mezzi e delle attrezzature di proprietà di altri Enti occorre che:

- venga effettuata da parte dell'Ente una specifica richiesta di intervento delle squadre forestali regionali sul proprio territorio di competenza;
- il Settore competente 1824A "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale" accerti che per l'esecuzione degli interventi richiesti sia necessario fare uso di mezzi e attrezzature che non sono in dotazione alle squadre e che invece sono nella disponibilità dell'Ente richiedente;
- lo stesso settore formuli una formale richiesta di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- l'Ente richiedente l'intervento ne conceda formalmente l'uso;
- si proceda alla stesura del contratto di comodato il cui schema è allegato alla presente;

di approvare lo schema di "*contratto di comodato gratuito di mezzi, accessori e attrezzature*", allegato alla presente, di cui fa parte integrante, tra la Regione Piemonte – settore 1824A "Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale" facente parte della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - e altro Ente per l'uso gratuito di attrezzature e mezzi d'opera da utilizzare nei lavori svolti in amministrazione diretta dalle squadre forestali regionali;

di demandare al dirigente responsabile del Settore 1824A la sottoscrizione degli accordi redatti secondo lo schema di cui al punto precedente che potrà essere di volta in volta oggetto di eventuali modifiche e integrazioni, purché non sostanziali, per adattarlo alla situazione specifica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del D. lgs. 33/2013.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

[Eventuale stemma dell'Ente comodante]

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI MEZZI, ACCESSORI E ATTREZZATURE

Tra

il Comune/l'Ente, con sede ain, c.f.
in quest'atto rappresentato da, nato a il e
domiciliato ai fini del presente contratto presso il Comune/l'Ente medesimo, di seguito indicato
come comodante

e

la Regione Piemonte – Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, con sede in Torino, in c.so Bolzano n.44 – c.f. 80087670016, in quest'atto rappresentato dal (Dirigente), nato a il e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso il Settore medesimo sopra descritto, di seguito indicato come comodatario

premessi che

- a) (descrizione interventi) (*ad es. nell'anno 2019 alcuni interventi nel settore forestale, tra quelli richiesti alla Regione Piemonte – Settore A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale - dal Comune di con lettera del, prot. n., verranno realizzati direttamente dalla Regione Piemonte in amministrazione diretta*);
- b) il Comune/l'Ente..... si è reso disponibile a concedere l'uso dei necessari attrezzi, macchinari e automezzi per la realizzazione dei suddetti interventi;
- c) (eventuali altre specificazioni);

vista

la D.D. n. del di approvazione dello schema di contratto di comodato gratuito di mezzi, accessori e attrezzature;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art.2

Oggetto

1. Il comodante concede in comodato gratuito al comodatario, che accetta, i sotto elencati beni mobili nello stato di manutenzione in cui si trovano alla data odierna:

Descrizione del bene	Identificativo (n° targa, n° telaio, n° matr., ecc.)	Quantità concesse

2. I beni sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente per il tempo necessario alle attività di natura forestale, richieste dal Comune/Ente con la lettera del, prot. n. citata in premessa all'interno del territorio del Comune/Ente medesimo, salva esplicita autorizzazione in deroga del comodante.

Art. 3 Oneri delle parti

1. Il comodante dichiara, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 che i beni oggetto del presente comodato risultano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente e sono stati sottoposti ai controlli periodici previsti.

2. Le attrezzature sono consegnate al comodatario presso (*ad es. il magazzino, il capannone*) previa redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le parti e nel quale si darà atto dello stato di manutenzione dei beni;

Per parte comodataria, il verbale è sottoscritto dal direttore dei lavori competente.

Si precisa che i mezzi dovranno essere riposti nei periodi di inutilizzo in luogo sicuro ed adeguato alla corretta conservazione degli stessi.

3. In caso di esecuzione di lavori da parte del comodante con l'impiego di proprio personale, il comodatario si impegna a mettere a disposizione i mezzi interessati per il periodo necessario. Tali mezzi devono essere restituiti dal comodante nelle medesime condizioni, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di protezione.

4. Il comodatario non può, senza il previo consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento delle cose ricevute in consegna.

5. Il comodatario nel periodo di esecuzione dei lavori, è custode del materiale oggetto del presente atto. Ne cura diligentemente la conservazione ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose che possano derivare dall'uso dei beni. Tale assunzione di responsabilità da parte del comodatario comprende anche gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in relazione all'utilizzo dei beni in oggetto da parte di personale alle dipendenze del comodatario.

6. Il comodante assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto in quanto i beni conferiti in convenzione non prevedono un impiego esclusivo, permanente e continuativo.

oppure

6. Il comodatario assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto, esclusivamente per i beni di cui è previsto l'impiego esclusivo, permanente e continuativo.

oppure

6. Il comodante/comodatario (a seconda degli accordi) assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione straordinaria dei beni oggetto del presente atto mentre il comodatario/comodante (a seconda degli accordi) assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria dei beni oggetto del presente atto.

7. Le assicurazioni di tutti i beni in convenzione sono a carico del comodante.

Art. 4 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata di mesi/anno/anni decorrente dalla data di stipula e può essere rinnovato per periodi e alle condizioni preventivamente concordati tra le parti.

2. Il contratto può essere concluso o interrotto prima della naturale scadenza per i seguenti motivi:
- comune accordo tra le parti per qualunque ragione;
 - per ripetuta violazione degli obblighi contrattuali da parte del comodatario e previa contestazione scritta dell'addebito;
 - per le ragioni di cui al seguente articolo 5.

Art. 5
Restituzione del bene comodato

1. Il comodatario si impegna alla immediata restituzione dei beni alla scadenza del termine del contratto o in caso di interruzione anticipata del medesimo.
2. Il comodatario deve restituire tutti o parte dei beni sopra descritti alla scadenza de termine del contratto o a seguito di richiesta scritta del comodante motivata da oggettive ragioni di necessità ed urgenza o da mutate disposizioni normative contrastanti con le finalità del presente contratto, comunicata con un preavviso minimo di giorni quindici
3. La riconsegna dei beni deve avvenire presso le strutture sopra descritte o altro edificio indicato dal comodante, deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2.
4. I beni devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui furono consegnati, fatto salvo il deterioramento conseguente al corretto loro utilizzo.

Art. 6
Registrazione

1. Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente la registrazione.

Art. 7
Disciplina del contratto

1. Per tutto quanto non previsto o richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8
Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia concernente direttamente o indirettamente il presente contratto è di competenza esclusiva del Foro di Torino (sede del Settore).

Il presente contratto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

..... li,

Il Comodante
(firma digitale)

Il Comodatario
REGIONE PIEMONTE
(firma digitale)